

(omissis)

delibera

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Rapporto sull'impatto ambientale che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di stabilire, sulla base delle specifiche risultanze della Conferenza di Servizi e della posizione prevalente ivi formatasi, la **Valutazione di Impatto Ambientale positiva**, del progetto per l'ottimizzazione dell'area tecnologica della discarica esistente, con ampliamento della volumetria, in Via Canaletto Viarovere, Comune di Finale Emilia (MO), presentato da Feronia S.r.l., con sede legale nel Comune di Finale Emilia (MO), Piazza Verdi n.6 **a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate nel Rapporto sull'Impatto Ambientale**, riportate all'Allegato 1, parte integrante del presente atto e di seguito elencate dando atto che, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 *ratione temporis* applicabile, la presente deliberazione comprende i titoli autorizzatori e abilitativi, i pareri e gli atti di assenso necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto:

#### **Prescrizioni relative al quadro di riferimento programmatico**

1. La capacità della discarica deve essere ridotta di almeno 300.000 t (pari a 375.000 mc) del quantitativo di rifiuti conferibile rispetto a quanto previsto dal progetto presentato, pertanto la capacità massima autorizzata è pari a 1.485.000 mc che corrisponde a una quantità di rifiuti conferibili pari a 1.188.000 t.;

#### **Prescrizioni relative al quadro di riferimento progettuale**

2. A valle delle operazioni di *Landfill Mining*, i terreni in posto sottesi all'area occupata dalla vecchia discarica devono essere oggetto di indagini chimiche, procedendo con una maglia di analisi secondo criterio casuale o ragionato (in rapporto alla natura dei rifiuti rimossi) al fine di garantire la completa rimozione di potenziali elementi di contaminazione prima del ripristino dello scavo.
3. L'area attualmente occupata dalla discarica storica "Feronia 0" deve essere riempita con terreno argilloso fino alla quota del piano campagna e su tale area non devono essere depositati nuovi rifiuti.
4. Nell'impianto è ammissibile un conferimento annuo non superiore a 150.000 tonnellate, così composte: 25.000 t/anno di rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani e 125.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi.
5. I materiali da ingegneria complessivamente utilizzabili non potranno superare il 15% della capacità massima di smaltimento.
6. Devono essere predisposti punti di campionamento separati tra la parte di discarica già esistente e i lotti di nuova

realizzazione e devono essere determinati in modo distinto i volumi e le analisi chimiche dei percolati provenienti da Feronia 1, Feronia 0 (fino a fine scavo) e da ogni lotto nuovo in ampliamento.

7. In concomitanza della realizzazione della rete di pozzi duali propedeutica all'intervento di *landfill mining*, mediante sondaggi a conservazione di nucleo, devono essere acquisite le seguenti informazioni in merito alle frazioni merceologiche presenti:
  - la valutazione qualitativa-quantitativa delle frazioni ottenibili, la loro riciclabilità;
  - il grado di stabilità raggiunto dal materiale presente nei diversi strati;
  - la corretta stima del battente di percolato nel corpo della vecchia discarica;
  - la potenziale applicabilità delle migliori tecniche di trattamento meccanico/recupero del materiale dopo lo scavo;
  - il limite della massa dei rifiuti rispetto al terreno naturale.

La relazione con la sintesi dei risultati ottenuti deve essere inviata ad ARPAE entro 60 giorni dal termine dell'esecuzione dei sondaggi.

8. Il gestore deve fornire semestralmente ad ARPAE una tabella riportante le volumetrie ed i quantitativi dei rifiuti abbancati e dei materiali utilizzati per la copertura giornaliera, arginature, viabilità o comunque opere di ingegneria suddivisi per codice EER, al fine di poter valutare quantitativamente le volumetrie tecniche aggiuntive.
9. Prima dell'approntamento dei lotti da 5 a 8, deve essere presentato il progetto relativo all'impianto di sfruttamento del biogas completo di cronoprogramma. Il progetto deve essere completo di tutta la documentazione tecnica relativa all'impianto e alle sue parti (motori di cogenerazione, torce, eventuali sistemi di depurazione/purificazione, eventuali sistemi di stoccaggio, ecc...). Il progetto così come autorizzato deve essere realizzato contestualmente all'inizio della gestione operativa dei lotti da 5 a 8, anche in due step successivi, nei termini previsti nel cronoprogramma o in tempi diversi purché debitamente motivati ed autorizzati.
10. Preliminarmente all'inizio delle fasi di cantiere per l'approntamento dei lotti di discarica e dell'impianto di *landfill mining*, deve essere presentata la documentazione tecnica inerente all'ampliamento e/o l'installazione di un nuovo impianto lavarute al fine di garantire il servizio di lavaggio a tutti i mezzi in uscita dall'impianto.
11. Non sono ammesse in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

- quelle individuate dall'art. 6 del D.lgs. 36/2003;
  - i veicoli fuori uso (D.lgs. 209/2003);
  - le pile e accumulatori (D.lgs. 188/2008);
  - i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (D.lgs. n. 49/2014);
  - i rifiuti di imballaggio (D.lgs. n. 152/2006 - art. 226, comma 1);
  - i rifiuti urbani da raccolta differenziata ad esclusione degli scarti derivanti dal loro trattamento;
  - i rifiuti urbani indifferenziati e i rifiuti da spazzamento, ad esclusione dei rifiuti da esumazione e estumulazione classificati con il codice EER 200399, se non preventivamente sottoposti ad operazioni di trattamento/recupero.
12. Per i rifiuti biodegradabili in ingresso alla discarica, devono essere verificate le caratteristiche di biodegradabilità attraverso la valutazione del parametro IRDP avendo come riferimento il valore di  $1.000 \text{ mg O}_2 \cdot \text{kgSV}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ .
13. Rispetto a quanto richiesto, in discarica non sono ammessi i seguenti ulteriori codici EER:
- 02 01 10 rifiuti metallici
  - 16 01 19 plastica
  - 16 01 20 vetro
  - 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse di quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13
  - 17 02 01 legno
  - 17 02 02 vetro
  - 17 02 03 plastica
  - 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
  - 19 10 04 frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
  - 19 10 06 altre frazioni, diverse di quelle di cui alla voce 19 10 05
  - 12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
- (L'elenco completo dei rifiuti ammessi in discarica è riportato puntualmente nell'AIA).
14. Deve essere mantenuta una idonea pendenza delle scoline di raccolta delle acque meteoriche, al fine di non creare ristagni nei fossi perimetrali dei cumuli di discarica, agevolandone il deflusso verso il pozzetto finale di raccolta e conseguentemente nel recettore finale. Devono,

inoltre, essere riviste le pendenze anche delle scoline delle discariche Feronia 0 e Feronia 1, che già allo stato attuale presentano alcune criticità.

15. Il gestore deve provvedere ad indicare su planimetria la vasca utilizzata come vasca di prima pioggia e quella destinata allo stoccaggio dei rifiuti.
16. Relativamente alla presentazione dell'impianto lavar ruote, deve essere chiaramente identificato se e dove vengono stoccate le acque e il relativo punto di campionamento.
17. La seconda vasca di accumulo (vasca rifiuti) in cui vengono rilanciate le acque di prima pioggia deve essere a tenuta e deve essere dotata di dispositivi anti-traboccamento collegati ad allarme acustico e visivo. Lo svuotamento deve essere effettuato dopo un periodo massimo di 6 giorni.
18. Prima dell'inizio della gestione operativa, il gestore deve fornire una planimetria aggiornata con l'individuazione specifica dei bacini di irrigazione antincendio, delle vasche di laminazione e lagunaggio, delle vasche di prima pioggia e stoccaggio rifiuti e i punti/pozzetti di campionamento.
19. Deve essere tempestivamente segnalata qualsiasi anomalia registrata nella captazione e convogliamento del percolato alle vasche di stoccaggio, nonché nel passaggio dalle vasche alle botti di trasporto ad idoneo impianto di smaltimento.

#### **Prescrizioni relative al quadro di riferimento ambientale**

20. In merito alle valutazioni relative all'emissione di polveri, devono essere adottate le seguenti modalità gestionali e misure mitigative della polverosità, alcune delle quali proposte dallo stesso gestore:
  - limitazione della velocità dei mezzi impiegati in discarica entro i 10 km/h;
  - periodica bagnatura delle aree di lavorazione e delle vie di transito durante la stagione secca;
  - ottimizzazione dello spostamento delle volumetrie al fine di limitare gli spostamenti nelle fasi di movimentazione terre e stoccaggio;
  - in fase di carico, riduzione delle altezze di caduta dei materiali all'interno del vano di carico;
  - movimentazione dei materiali in mezzi con cassone coperto;
  - utilizzo di macchine rispondenti alle normative vigenti e sottoposte regolarmente al piano di manutenzione annuale;
  - controllo dei gas di scarico dei mezzi: i camion e i mezzi meccanici utilizzati devono essere conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative

ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;

- pulizia della viabilità asfaltata ordinaria di accesso all'impianto;
  - pulizia delle ruote e dello chassis degli autocarri prima dell'uscita dei mezzi sulla viabilità ordinaria, al fine di limitare l'imbrattamento della medesima con polvere o con fango (che una volta asciugato diventa una fonte aggiuntiva di polverosità aerodispersa).
21. La concentrazione di PM10 in atmosfera deve continuare a essere presidiata attraverso un punto di monitoraggio interno all'area impiantistica. In particolare, deve essere svolta almeno una campagna in concomitanza con le lavorazioni più polverose (scotico ed escavazione) che caratterizzano l'attività di approntamento dei lotti. Tale campagna deve essere integrativa a quelle previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale nel caso le tempistiche delle lavorazioni non coincidano con le rilevazioni trimestrali indicate nel PMA.
22. Al fine di presidiare alla corretta gestione delle emissioni di biogas prodotto, deve essere effettuato un monitoraggio periodico finalizzato a:
- misura delle concentrazioni di odore emesse dai biofiltri a presidio del biogas captato dalla discarica Feronia 0 durante le operazioni di landfill mining e del biofiltro a presidio dell'aria aspirata dal capannone di trattamento del rifiuto scavato, prima della sua ricollocazione nei lotti in gestione;
  - misura delle concentrazioni di odore e del flusso emissivo areale emesso dalle seguenti superfici di discarica: fronte di coltivazione, area con copertura temporanea, aree messe in sicurezza ma senza captazione biogas, aree con copertura provvisoria;
  - il monitoraggio deve essere effettuato almeno semestralmente: uno in periodo estivo e uno in periodo invernale.
23. La superficie dei fronti di coltivazione deve essere limitata il più possibile al fine di contenere la superficie dei rifiuti sottoposti agli agenti atmosferici.
24. Presso l'impianto devono essere presenti schermi mobili in rete metallica plastificata da utilizzarsi quali barriere di contenimento dei materiali trasportati dal vento da posizionarsi sulle aree di scarico dei rifiuti e in numero congruo per adattarsi al fronte di coltivazione.
25. Il gestore deve garantire in maniera continuativa la completa combustione del biogas aspirato dal corpo di discarica dando priorità al recupero energetico.
26. L'utilizzo della torcia deve essere limitato ai periodi di impraticabilità del recupero energetico per

indisponibilità dei motori e non deve essere una soluzione di trattamento ordinaria.

27. Le operazioni di manutenzione programmata dei motori devono essere svolte su un motore per volta e, possibilmente, effettuate nei periodi invernali al fine di limitare eventuali disagi legati alla diffusione di odori molesti.
28. In situazioni eccezionali in cui i fermi motore dovessero avere durata superiore ai 90 giorni, il gestore deve ricorrere a reperire e rendere operativi motori di cogenerazione alternativi e sostitutivi.
29. La torcia, da utilizzarsi come sistema di emergenza, deve essere dotata di sistema di registrazione in continuo relativamente ai parametri temperatura e concentrazione di ossigeno.
30. La torcia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura sulla fuoriuscita di biogas in caso di suo malfunzionamento e/o del sistema di accensione.
31. Per un miglior controllo gestionale dei parametri di funzionalità dei biofiltri, tra cui l'umidità del letto filtrante, devono essere installati i seguenti sistemi di controllo per ogni biofiltro:
  - misuratore istantaneo del  $\Delta P$  del letto filtrante;
  - misuratore on/off del sistema di umidificazione superficiale del biofiltro con contatore per la misura dell'acqua utilizzata.
32. Al fine di ottenere dati rappresentativi dell'emissione dei biofiltri devono essere effettuati più campionamenti in diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva. Più nel dettaglio: la superficie campionata mediante l'ausilio della cappa statica deve essere ca. l'1% della superficie emissiva totale con un minimo di 3 e un massimo di 10 campioni a prescindere dalla superficie emissiva (ad esempio: su un biofiltro con una superficie di 500 m<sup>2</sup> potranno essere prelevati un totale di 5 campioni in 5 diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie del biofiltro stesso).
33. Deve essere prestata particolare attenzione nella perforazione dei nuovi piezometri di controllo dell'area in ampliamento, avendo cura di posizionare correttamente i filtri, isolando completamente i due livelli saturi captati. Devono essere ricostruiti i log stratigrafici dei singoli piezometri come ulteriore elemento informativo della struttura geologica del sito.
34. Qualora, nella movimentazione dei terreni per la predisposizione del fondo invaso, si riscontrasse la presenza di tipologie di suoli significativamente difformi da quanto analizzato, tali anche da sospettare una loro contaminazione, questi devono essere analizzati ed opportunamente gestiti.

35. Devono essere adeguatamente svolte e documentate le verifiche sulle caratteristiche geotecniche dei suoli escavati in sito o di provenienza esterna ad esso, per i quali sia previsto un utilizzo tecnico sull'area.
36. Devono essere adeguatamente svolte e documentate le prove di permeabilità sugli strati barriera realizzati.
37. È ammesso il seguente scarico in corpo idrico superficiale.

<b>Caratteristiche degli Scarichi e Concentrazione massima ammessa di inquinanti</b>	Scarico S1
<b>Recettore (acqua sup. /pubblica fognatura)</b>	Fossa Vigarana
<b>Limiti da rispettare norma di riferimento</b>	/
<b>Parametri da ricercare Per autocontrollo * (mg/litro)</b>	Vedi Piano di monitoraggio
<b>Frequenza autocontrollo</b>	Vedi Piano di monitoraggio

38. Non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali dall'impianto di discarica.
39. I dispositivi di allarme di livello installati nella vasca devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
40. La vasca di stoccaggio dei rifiuti deve essere contrassegnata con etichette o targhe indicanti il relativo codice EER, descrizione del rifiuto e l'eventuale caratteristica di pericolosità.
41. Le vasche devono essere sottoposte periodicamente ai controlli di tenuta come da Piano di Monitoraggio e Controllo.
42. Deve essere effettuata la pulizia periodica delle vasche al fine di rimuovere eventuali materiali depositati sul fondo.
43. Poiché la tavola 3.35 - *Planimetria Giallo Rosso: piazzale servizi e relative reti Rev.0 del 15/10/2015* non risulta esaustiva, prima dell'inizio della gestione operativa, il gestore deve fornire una planimetria aggiornata con l'individuazione specifica dei bacini di irrigazione antincendio, delle vasche di laminazione e lagunaggio, delle vasche di prima pioggia e stoccaggio rifiuti e i punti/pozzetti di campionamento.
44. Devono essere create fasce tampone attorno a tutto il perimetro dell'impianto, opportunamente strutturate (strato erbaceo, arbustivo e arboreo) e di idonea larghezza, utilizzando specie autoctone, al fine di garantire una mitigazione dell'impatto soprattutto per quanto riguarda traffico, rumore e polveri sul territorio circostante e sulle specie e gli habitat che esso ospita.
45. I trattamenti preliminari dei rifiuti devono essere effettuati rigorosamente affinché non si determinino problemi di lisciviazione, diffusione e dispersione dei rifiuti accatastati in aria o in acqua (superficiale o

sotterranea) con conseguenze negative per il sito limitrofo e per le specie animali e vegetali che ospita.

46. Per quanto riguarda la possibile presenza di specie opportuniste (in particolar modo gabbiani e ratti) è necessario limitare l'area di coltivazione contemporanea e provvedere alle periodiche operazioni di copertura dei rifiuti, al fine di limitare notevolmente le possibilità per le specie animali opportuniste di sfruttare i rifiuti come risorsa trofica.
47. Devono essere individuate e sperimentate forme di riduzione della presenza dei gabbiani attraverso metodi incruenti e, comunque, senza il metodo dello sparo.
48. Devono essere realizzati impianti luminosi a basso impatto per gli uccelli e i chirotteri attraverso illuminazione diretta verso il basso.
49. Devono essere effettuati adeguati interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione
50. Appena approntati gli impianti necessari alle operazioni di *Landfill Mining* e l'impianto di cogenerazione, deve essere effettuata un'indagine fonometrica di collaudo acustico, rappresentativa della massima condizione d'esercizio delle sorgenti contemporaneamente presenti, che interessi anche il periodo di riferimento notturno e che sia effettuata nei punti di misura individuati al confine aziendale dai punti E1 a E7 e presso l'area di pertinenza dei ricettori da R1 a R4.
51. Nella conduzione dell'impianto devono essere rispettati i limiti riportati di seguito, tenendo anche conto delle diverse classi acustiche assegnate alle UTO confinanti con il sito di pertinenza.

#### Zonizzazione acustica e limiti per l'area dell'impianto

Limite di zona *		
Classe IV	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
Area ad intensa attività umana	<b>65 dB(A)</b>	<b>55 dB(A)</b>

#### Zonizzazione acustica e limiti per aree agricole limitrofe dove sono inseriti i ricettori R1, R2, R3, R4

Classe III	Limite di zona *		Limite differenziale**	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
Area di tipo misto	<b>60</b>	<b>50</b>	5	3

\* Nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

\*\* il rispetto del criterio differenziale (diurno e notturno) è da assicurare in corso d'esercizio nei confronti dei ricettori prossimi all'impianto.

52. Devono essere effettuati gli autocontrolli delle emissioni rumorose con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio. I tempi di misura devono essere congrui, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ambientale, in modo tale da rappresentare adeguatamente, in entrambi i periodi di riferimento, l'impatto acustico provocato dall'attività.

53. Il monitoraggio deve essere effettuato nei seguenti punti di misura:

punto di misura *	Note
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7	al perimetro dell'area di interesse della discarica e in prossimità dell'impianto di cogenerazione

RECETTORE *	NOTE
R1	Abitazione posta a circa 188 m a nord ovest della discarica
R2	Abitazione posta a circa 517 m a nord-est della discarica
R3	Abitazione posta a circa 423 m a est della discarica
R4	Abitazione posta a circa 643 m a sud-est della discarica,

\* qualora vi sia la necessità, i punti di misura al perimetro della discarica potranno essere integrati e/o modificati

54. I Punti di Conformità (PoC) individuati, sono stati posti in corrispondenza del limite di proprietà del sito, "a valle idraulica del flusso di falda .... immediatamente a valle del diaframma idraulico" in corrispondenza dei piezometri "Pz2, Pz3, Pz4/Pz4-14, PzA/PzA14, PzD/PzD14, PzF/PzF14, PzG/PzG14 (e relativi omologhi superficiali indicati con sigla bis)" Tali punti devono essere integrati con i piezometri duali interni alla diaframatura (Pz7 e Pz1) e con quelli di nuova perforazione connessi all'ampliamento.
55. In rapporto ai potenziali rischi per la falda, risultati dai calcoli svolti, i monitoraggi periodici previsti sulla rete piezometrica interna ed esterna al sito, devono consentire di escludere una evoluzione incrementale dello stato di contaminazione delle falde sottese e circostanti il sito, in rapporto alle attività programmate sui corpi discarica esistenti ed agli incrementi volumetrici autorizzati.
56. Nel caso si rilevassero in due campagne consecutive superamenti in uno o più piezometri, relativi a parametri non cimentati nelle elaborazioni sinora svolte, o di peggioramenti rilevanti dello stato delle acque monitorate, deve essere effettuata, contestualmente agli interventi ed accertamenti previsti dalla procedura di superamento dei livelli di guardia, una nuova valutazione in termini di potenziale rischio sanitario ed ambientale, mediante applicazioni modellistiche secondo i criteri e riferimenti nazionali vigenti.
57. Per le elaborazioni di cui ai punti precedenti deve essere utilizzato il software RiskNet o altri software di elaborazione nazionali approvati da ISPRA.
58. Devono essere effettuate le attività di monitoraggio descritte al paragrafo # 3.B.15. MONITORAGGIO del Rapporto Ambientale.
59. Il gestore deve predisporre un piano di emergenza da redigersi in collaborazione con il progettista dell'impianto coordinandolo con i piani comunali e provinciali di protezione civile"
- b) di dare atto che le prescrizioni di cui alla lettera a), ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono prescrizioni relative al provvedimento di VIA, la cui verifica, ai sensi degli

articoli 28 e 29 del D.lgs. 152/2006, deve essere effettuata da ARPAE per conto dell'Autorità competente;

- c) di dare atto che le prescrizioni di cui alla lettera a), ai numeri da 7 a 43 e ai numeri da 50 a 59, sono relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale, la cui verifica ai sensi di legge deve essere effettuata da parte di ARPAE;
- d) di dare atto che le prescrizioni di cui alla lettera a), ai numeri da 44 a 49 sono relative al provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, la cui verifica deve essere effettuata da parte del Servizio regionale aree protette, foreste e sviluppo della montagna;
- e) di dare atto che **ARPAE** sulla base delle determinazioni espresse nel Rapporto ambientale riportato all'Allegato 1, parte integrante del presente atto, ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale che comprende l'autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti nel cui ambito, ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del D.lgs. n. 152 del 2006, è stata acquisita anche la variante allo strumento urbanistico comunale e il titolo edilizio con Atto DET-AMB-2019-667 del 13/02/2019 riportato all'Allegato 2, parte integrante del presente atto;
- f) di dare atto che la Valutazione d'Incidenza Ambientale positiva del progetto è stata rilasciata con parere del Responsabile del **Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna** del 15/12/2017 (prot. RER n.770089) ed è riportato all'Allegato 3, parte integrante del presente atto;
- g) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla società proponente ed ai componenti della Conferenza di Servizi;
- h) di fissare, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
- i) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, ed integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna.